

(N. 1262)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CERMIGNANI, RUSSO Salvatore, ELIA, PAOLUCCI, SMITH,  
CARMAGNOLA, ROFFI e MERLIN Angelina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1955

Modificazioni alla legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica  
e la trasformazione delle scuole d'arte.

ONOREVOLI SENATORI,

PREMESSO:

che la legge 9 agosto 1954, n. 651, avente per titolo « Classifica e trasformazione delle scuole d'arte » dispone la classifica di gruppi di scuole d'arte, compreso l'Istituto d'arte di Roma, e prevede l'inquadramento del personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo, nei corrispondenti posti previsti nelle piante organiche delle singole scuole, dalla stessa data di entrata in vigore della legge (articolo 3);

che per il personale di ruolo speciale transitorio e per quello incaricato con cinque o sei anni di anzianità di servizio al 30 settembre 1952 sono istituiti concorsi riservati per il conferimento dei posti resi disponibili nelle piante organiche previste all'articolo 6 definite con successivo decreto legislativo giugno 1955, n. 537;

che l'inquadramento nei ruoli speciali transitori, istituito con la legge n. 376 del 1951, restò limitato ai posti previsti dalle vecchie piante organiche di un ristretto gruppo di scuole, mentre restarono esclusi i posti di altre;

che il personale stesso è stato escluso dal beneficio della riapertura dei ruoli speciali transitori, disposta con decreto delegato in data 3 maggio 1951, n. 448;

che l'anzianità richiesta agli incaricati per l'accesso ai concorsi riservati — pur essendo analoga a quella fissata da provvedimenti simili a favore di altre categorie di dipendenti dello Stato — viene riferita al 30 settembre 1952 dalla legge n. 651, e perciò si può verificare che alcuni — pur avendo compiuto 9 anni consecutivi di meritevole servizio — non raggiungono l'anzianità prescritta dall'articolo 4 della legge in esame, anche se tale legge sarà applicata nell'anno 1956.

SI FA PRESENTE L'OPPORTUNITÀ:

di modificare la legge 9 agosto 1954, n. 651, affinché — nell'interesse della continuità e funzionalità della Scuola, oltre che per equità di trattamento verso il personale che in esso opera — prevalga il criterio di tutelare in modo concreto il personale che, avendo dedicato 5-6 anni di meritevole attività didattica nel posto attualmente ricoperto, possa benefi-

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciare del concorso riservato, ai fini dell'inquadramento;

di articolare la legge di cui sopra affinché — prima che siano disposti i concorsi in essa previsti, che potrebbero creare situazioni preclusive nei confronti delle posizioni attuali

raggiunte dal personale interessato — sia prevista l'ammissione ai concorsi stessi al personale interessato che abbia maturato l'anzianità richiesta nella funzione propria di insegnante o capo d'arte nel posto medesimo oggetto di concorso.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La data del 30 settembre 1952, prevista dal 1° e dal 2° comma dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 651, è sostituita dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

All'articolo 4 della legge riferita nel precedente articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Il personale che abbia maturato l'anzianità richiesta in un posto per incarico, con funzioni proprie di insegnante o di capo d'arte, è ammesso al concorso riservato relativo al posto medesimo ».